

## FRODE IN COMPETIZIONE SPORTIVA E MODELLI ORGANIZZATIVI EX D. LGS. 231/2001: QUALI NOVITA'?

Lo scorso 16 maggio, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della L. 39/2019 recante la ratifica della *"Convenzione del Consiglio d'Europa sulle manipolazioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014"*, è stato introdotto nel catalogo dei reati presupposto di cui al D. Lgs. 231/2001 il reato di *"Frode in competizioni sportive ed esercizio abusivo di attività di giuoco o scommesse"*. Parallelamente, lo scorso 11 giugno 2019 entrava in vigore il nuovo Codice di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio ("**FIGC**") assegnando efficacia esimente o scriminante all'adozione ed efficace implementazione del Modello di organizzazione e gestione ex D. Lgs. 231/2001 ("**Modello**") anche con riferimento agli illeciti sportivi.

Gli enti sportivi saranno, dunque, chiamati ad implementare un Modello, costruito sulla base della particolarità dell'attività svolta, al fine di avere a disposizione una autonoma linea di difesa nelle ipotesi di illeciti (tanto di natura penale, quanto di natura sportiva) commessi dai soggetti legati alla Società.

### LA NUOVA FATTISPECIE DI FRODE SPORTIVA

Il 16 maggio scorso, il legislatore è intervenuto nuovamente sull'elenco dei reati presupposto previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 con l'introduzione di un nuovo articolo 25 *quaterdecies* rubricato *"Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati"*.

Nello specifico, la fattispecie di recente introduzione, ha esteso anche agli enti dotati di personalità giuridica la responsabilità in relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della L. 401/1989, nella misura in cui vengano commessi (i) da soggetti apicali o soggetti sottoposti a

#### Aspetti principali

- Introduzione della nuova fattispecie di Frode Sportiva all'interno del D. Lgs. 231/2001;
- L'esclusione e l'attenuazione della responsabilità delle società dotate di un Modello;
- Le novità introdotte dal nuovo Codice di Giustizia Sportiva della FIGC;
- Cosa fare?

loro direzione e vigilanza e (ii) nell'interesse o a vantaggio della singola società.

Il delitto di frode sportiva di cui all'**art. 1** della L. 401/1989 punisce:

- **chiunque**: ponga in essere una condotta consistente nella la **promessa** o l'**offerta** di "*denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute*" o il compimento di "*altri atti fraudolenti*" realizzati con lo scopo "*di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione*";
- **il partecipante alla competizione sportiva**: "*che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa*".

Particolarmente complesso è il testo dell'**art. 4** della medesima legge rubricato "*Esercizio abusivo di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa*" che contempla numerose fattispecie, alcune delittuose altre contravvenzionali connesse all'**esercizio, organizzazione, vendita** di attività di giochi e scommesse in violazione di autorizzazioni o concessioni amministrative.

La descrizione delle due fattispecie richiamate dall'**art. 25 quaterdecies** del D. Lgs. 231/2001, permette immediatamente di capire come si tratti di uno schema punitivo a "maglie" piuttosto ampie sia dal punto di vista della pluralità delle condotte incriminate sia da un punto di vista di soggetti individuati come possibili autori degli illeciti. Questa circostanza sembra allora essere frutto di una scelta precisa scelta legislativa orientata a responsabilizzare sempre di più le società sportive nei confronti **della collettività dei cittadini sportivi assicurando loro la regolarità delle competizioni e la genuinità dei risultati**.

L'incisività dell'intervento viene confermata anche sul piano delle previsioni sanzionatorie.

L'**art. 25 quaterdecies** del D. Lgs. 231/2001, prevede in capo all'Ente che non si sia dotato di un Modello idoneo a prevenire gli illeciti di frode in competizioni sportive e esercizio abusivo di gioco l'applicazione di:

- **sanzioni pecuniarie**: fino a 774.500 euro per i delitti e fino a 402.740 euro per le meno gravi fattispecie contravvenzionali;
- **sanzioni interdittive**: solo con riferimento ai delitti, tutte quelle previste all'**art. 9, comma 2, del D. Lgs. 231/2001**<sup>1</sup> **per un periodo non inferiore ad un anno**.

<sup>1</sup> L'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 231/2001 fa riferimento alle seguenti sanzioni "a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi"

## **L'ESCLUSIONE E L'ATTENUAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ SECONDO IL D.LGS. 231/2001 E IL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA DELLA FIGC**

L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 stabilisce che la responsabilità amministrativa dipendente da reato dell'ente è esclusa per il reato commesso dagli apicali se l'ente stesso dimostra:

- di avere predisposto ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, "*modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi*";
- di avere istituito e reso operativo un organismo di vigilanza dotato di autonomia e indipendenza;
- che il reato sia stato commesso eludendo fraudolentemente il Modello;
- che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza.

Qualora adottato *post factum*, invece, il Modello costituisce una attenuante sul piano del trattamento sanzionatorio irrogabile.

Inoltre, l'art. 7 del D.Lgs. 231/2001 prevede che la responsabilità dell'ente è in ogni caso esclusa se questo abbia adottato ed efficacemente attuato, *ante factum*, un Modello che preveda misure idonee a prevenire reati della specie di quello realizzatosi e ad eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Le condizioni esimenti ed attenuanti di cui sopra sono applicabili ai soggetti menzionati all'art. 1 comma 2, D.Lgs. 231/2001, tra i quali sono pacificamente incluse anche le società sportive, le quali potranno dunque godere di notevoli benefici sul piano sanzionatorio qualora un loro apicale o sottoposto abbia posto in essere un reato-presupposto.

Tale circostanza ha portato per molto tempo a riflettere circa l'eventuale utilità del Modello nell'ordinamento sportivo ai fini di un'ipotetica esclusione o attenuazione della responsabilità disciplinare dei club per le condotte dei propri dirigenti e tesserati. Ad esempio, il Codice di Giustizia Sportiva della FIGC non prevedeva nessuna disposizione che garantisse alle società, dotate di efficaci Modelli, di beneficiare di circostanze esimenti o attenuanti della loro responsabilità nelle ipotesi in cui i propri dirigenti o tesserati compiano illeciti disciplinari, salvo per i casi di comportamenti violenti o discriminatori tenuti dai propri sostenitori.

## **IL NUOVO CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA**

Tale contraddizione è stata (finalmente) risolta con la pubblicazione del nuovo Codice di Giustizia Sportiva della FIGC approvato lo scorso 11 giugno.

Con riferimento al contenuto del nuovo Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, che riguarda le società appartenenti alla Federazione, vale la pena portare alla luce l'introduzione di importanti novità sul piano della responsabilità disciplinare delle società innanzi all'ordinamento sportivo a

fronte delle commissioni di illeciti disciplinari da parte di soggetti riconducibili alla società.

Innanzitutto, occorre rilevare come l'**art. 6** del nuovo Codice definisca i presupposti applicativi per il riconoscimento di una responsabilità in capo alle società appartenenti alla Federazione.

La novità più rilevante è, però, costituita dall'introduzione all'**art. 7** del nuovo Codice di una previsione esplicita che dal punto di vista sostanziale assegna al **modello di organizzazione, gestione e controllo**, di cui all'art. 7, comma 5, dello Statuto della FIGC **efficacia esimente o scriminante anche con riferimento alla responsabilità per gli illeciti disciplinari**, qualora il giudice ne valuti "*l'adozione, l'idoneità, l'efficacia e l'effettivo funzionamento*".

Come chiaramente si intende da una lettura dell'art. 7 dello Statuto della Federazione laddove prevede che "*I modelli ..., devono prevedere: a) misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività sportiva nel rispetto della legge e dell'ordinamento sportivo, nonché a rilevare tempestivamente situazioni di rischio; b) l'adozione di un codice etico, di specifiche procedure per le fasi decisionali sia di tipo amministrativo che di tipo tecnico-sportivo, nonché di adeguati meccanismi di controllo; c) l'adozione di un incisivo sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello; d) la nomina di un organismo di garanzia, composto di persone di massima indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento*": **il modello di organizzazione gestione e controllo a cui il nuovo Codice di Giustizia Sportiva della FIGC fa riferimento, altro non è che il Modello di cui al D. Lgs. 231/2001.**

Inoltre, i presupposti applicativi dei benefici sanzionatori nei confronti delle Società della Federazione ricalcano ora quelli previsti dagli art. 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001 semplificando il meccanismo probatorio delineato dall'art. 13 della precedente versione del codice ed ampliandone l'ambito di applicazione oggettivo.

	<b>Art. 13 vecchio codice</b>	<b>Art. 7 nuovo codice</b>
<b>Testo</b>	<p>1. La sanzione disciplinare è attenuata se dai fatti accertati emerge a favore del responsabile una o più delle seguenti circostanze:</p> <p>a) avere agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui;</p> <p>b) aver concorso, il fatto doloso o colposo della persona offesa, a determinare l'evento, unitamente all'azione o omissione del responsabile;</p> <p>c) aver riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione, prima del giudizio;</p> <p>d) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale;</p>	<p>"Al fine di escludere o attenuare la responsabilità della società di cui all'art. 6, così come anche prevista e richiamata nel Codice, il giudice valuta la adozione, l'idoneità, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all'art. 7, comma 5 dello Statuto".</p>

	e) aver ammesso la responsabilità o l'aver prestato collaborazione fattiva per la scoperta o l'accertamento di illeciti disciplinari. 2. Gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione	
<b>Campo di applicazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comportamenti discriminatori</li> <li>• Fatti Violenti</li> </ul>	Tutti gli illeciti
<b>Condizioni per l'applicazione dell'esimente</b>	La ricorrenza di tutte altre quattro condizioni	Non specificato ( <i>presumibilmente l'adozione del Modello in un momento anteriore alla commissione dell'illecito</i> )
<b>Condizione dell'applicazione dell'attenuante</b>	La ricorrenza di alcune delle altre condizioni	Non specificato ( <i>presumibilmente l'adozione del Modello in un momento successivo alla commissione dell'illecito</i> )

## COSA FARE?

L'entrata in vigore delle ultime novità normative, comporta:

- per tutti gli enti la necessità di effettuare una mappatura o una **nuova mappatura** (per gli enti già dotati di Modello) delle attività sensibili in relazione alla nuova fattispecie di *Frode in competizioni sportive ed esercizio abusivo di attività di giuoco o scommesse*, laddove applicabile rispetto all'organizzazione e alle attività svolte (**Risk Assessment**);
- per gli enti sportivi, la necessità ulteriore di tenere in considerazione in fase di mappatura, non solo le aree a rischio reato ex D. Lgs. 231/2001, ma anche quelle che possano potenzialmente comportare il rischio di commissione di illeciti sportivi disciplinari, procedendo ad un aggiornamento del *Risk Assessment*, con particolare riferimento a quelle attività sensibili e/o processi aziendali maggiormente impattate dalla suddetta duplice novità.

Nello specifico, oltre alle fattispecie di natura penale sopra dettagliate occorrerà intervenire anche nel senso di garantire la prevenzione rispetto alla commissione di alcuni dei principali illeciti sportivi.

A titolo esemplificativo, sarà utile effettuare una nuova valutazione (del rischio) in relazione alle seguenti attività:

- scommesse su eventi sportivi organizzati dalla FIGC, dalla FIFA e dalla UEFA;
- risse e/o ulteriori atti violenti avvenute prima, durante e dopo lo svolgimento della gara;
- intrattenere rapporti con arbitri o con i componenti degli organi di giustizia sportiva;
- presenza di sostanze dopanti nei locali della società;
- dichiarazioni pubbliche rese dai dirigenti e dai tesserati della società.

# C L I F F O R D

## C H A N C E

Sarà inoltre utile estendere l'analisi dal punto **vista soggettivo** non solo ai comportamenti tipicamente realizzabili da dirigenti e tesserati, ma anche ai soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società, alle persone comunque addette a servizi delle società stesse e a coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevanti per l'ordinamento federale.

Una volta conclusa l'attività di *Risk Assessment* sarà necessario effettuare una nuova valutazione dell'efficacia del sistema dei controlli interni per la prevenzione della commissione dei nuovi reati-presupposto e dei più importanti illeciti disciplinari sportivi (**Gap Analysis**).

All'esito di tale attività sarà possibile per le società valutare l'adeguatezza dei Modelli in relazione alle modifiche introdotte dalla L. 39/2019 ed, eventualmente, procedere ad una revisione degli stessi, al fine di garantirsi la possibilità di poter giovare di una propria linee di difesa, diversa e ulteriore rispetto a quelle della persone fisiche autrici degli illeciti, sia in sede penale sia in sede disciplinare.

## CONTACTS

**Antonio Golino**  
Partner

**T** +39 02 8063 4509  
**E** antonio.golino  
@cliffordchance.com

**Marina Mobiglia**  
Senior Associate

**T** +39 02 8063 4339  
**E** marina.mobiglia  
@cliffordchance.com

**Simonetta Candela**  
Partner

**T** +39 02 8063 4245  
**E** simonetta.candela  
@cliffordchance.com

**Alessio Amorelli**  
Associate

**T** +39 02 8063 4256  
**E** alessio.amorelli  
@cliffordchance.com

**Pasquale Grella**  
Senior Associate

**T** +39 02 8063 4289  
**E** pasquale.grella  
@cliffordchance.com

**Giada Scarnera**  
Trainee Lawyer

**T** +39 02 8063 4224  
**E** giada.scarnera  
@cliffordchance.com

Questa pubblicazione ha l'obiettivo di fornire informazioni di carattere generale rispetto all'argomento trattato e non deve essere intesa come un parere legale né come una disamina esaustiva di ogni aspetto relativo alla materia oggetto del documento .

[www.cliffordchance.com](http://www.cliffordchance.com)

Clifford Chance, Via Broletto 16, 20121  
Milano, Italia

© Clifford Chance 2019

Clifford Chance Studio Legale Associato

Abu Dhabi • Amsterdam • Barcellona •  
Pechino • Bruxelles • Bucharest • Casablanca  
• Dubai • Düsseldorf • Francoforte • Hong  
Kong • Istanbul • Londra • Lussemburgo •  
Madrid • Milano • Mosca • Monaco di Baviera •  
Newcastle • New York • Parigi • Perth • Praga  
• Roma • San Paolo del Brasile • Seoul •  
Shanghai • Singapore • Sydney • Tokyo •  
Varsavia • Washington, D.C.

Clifford Chance ha un accordo di  
cooperazione con Abuhimed Alsheikh  
Alhagbani Law Firm a Riad

Clifford Chance ha un rapporto di  
collaborazione con Redcliffe Partners in  
Ucraina.